

COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO COMUNALE
IMPOSTA DI SOGGIORNO



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 13.03.2017

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, in applicazione dell'art.4 del decreto legislativo 14/03/2011 n.23 "Disposizioni in materia di federalismo municipale", istituisce e disciplina l'Imposta comunale di soggiorno.

Art.2 - Presupposto dell'imposta

L'imposta è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive nel territorio del Comune di Ravello, in particolare nelle strutture alberghiere (Alberghi e Residence alberghieri) e nelle strutture extra-alberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, country house, case di accoglienza, agriturismi) nonché alle attività di bed & breakfast.

Art.3 - Soggetto passivo

L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2 e non risultano iscritti all'anagrafe del comune di Ravello.

Art.4 - Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

Nel periodo di imposta intercorrente dal 1 gennaio fino all'approvazione della deliberazione delle tariffe relative al medesimo anno di imposta, ovvero in caso di mancata deliberazione delle tariffe, si applicano le tariffe deliberate dal Comune per il precedente anno di imposta.

Art.5 – Gettito dell'imposta

Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto disposto dall'art.4 comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, è destinato a promuovere e finanziare gli interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle attività ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.

Ogni anno in sede di predisposizione di Bilancio annuale di previsione, L'Amministrazione individua gli interventi da finanziare, parzialmente e /o totalmente con il gettito derivante dall'Imposta di Soggiorno.

Art. 6 – Esenzioni e riduzioni di imposta

Sono esentati dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori entro il sedicesimo anno di età;
- b) i diversamente abili che dovranno esibire al gestore idonea documentazione;
- c) i rifugiati politici;
- d) gli appartenenti alle Forze dell'Ordine che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere

- sociale, nonché di emergenza conseguiti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) Il personale volontario della protezione civile e della Croce rossa e ONLUS che svolge attività simili e che presta servizio in occasione di calamità;
 - f) Il personale docente della scuola nazionale ed internazionale di qualunque grado e ordine, nello svolgimento dell'attività di accompagnatori;
 - g) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti.

L'esenzione di cui al punto c) è subordinata alla presentazione del tesserino attestante lo status di rifugiato politico rilasciato dalla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale.

L'esenzione di cui al punto f) è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione attestante che il soggiorno presso la struttura ricettiva è dovuto alle circostanze previste dal medesimo punto f).

I giustificativi delle esenzioni di cui al presente articolo devono essere conservati per 5 anni presso le strutture ricettive ed esibiti negli eventuali controlli da parte del Comune di Ravello. L'imposta non dovrà essere corrisposta dopo il 7° giorno di soggiorno.

Percentuali di pagamento dell'imposta per l'anno 2017:

- dal 1° aprile al 31 maggio e nel mese di ottobre= tariffe al 50%;
- dal 1° gennaio- al 31 marzo = tariffe ridotte del 70%;
- dal 1° giugno – 30 settembre= tariffa dovuta per intero;
- dal 1 novembre al 31 dicembre – abolita;

Per gruppi superiori alle 20 persone l'applicazione delle tariffe suddette sarà del 50%.

Pagamento dell'imposta per l'anno 2018:

L'imposta non dovrà essere corrisposta nei seguenti periodi:

- 1 gennaio- 31 marzo
- 1 novembre - 31 dicembre

Dal 1° aprile al 31 ottobre tariffa dovuta per intero, salvo ulteriore intervento legislativo di variazione dei tributi locali.

Art.7 - Obblighi del gestore

Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, e a rendicontare al Comune il relativo incasso.

A tal fine il gestore è tenuto a:

- a) Informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dall'imposta di soggiorno;
- b) Riscuotere l'imposta, rilasciando quietanze, emettendo una semplice ricevuta nominativa al cliente (conservandone copia) oppure inserendo il relativo importo in fatture indicandolo come "operazione fuori campo IVA"

- c) Acquisire la documentazione comprovante il diritto dell'estensione di cui all'articolo 6;
- d) Far compilare all'ospite che si rifiuta di versare l'imposta l'apposito modulo predisposto a tal fine;
- e) Segnalare, nel caso in cui l'ospite si rifiuta di versare l'imposta sia di compilare il modulo, il rifiuto;
- f) Dichiarare, al Comune di Ravello, entro il giorno successivo:
 - Il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura;
 - Il relativo periodo di permanenza;
 - Il numero dei pernottamenti soggetti all'imposta;
 - Il numero di soggetti esenti dal pagamento, in base al precedente articolo 6;
 - L'imposta dovuta;

La dichiarazione di cui la precedente lettera f) va effettuata anche se, per il medesimo periodo, non è dovuto alcun riversamento di imposta al Comune.

Art.8 - Versamento dell'imposta

I soggetti di cui all'art.3 entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.

Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ravello.

I riversamenti al Comune per ciascuna struttura ricettiva, devono prevenire entro il giorno 15 del mese successivo mediante bonifico bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Ravello.

Le causali del riversamento deve contenere le seguenti indicazioni:

- Denominazione esatta della struttura ricettiva e ragione sociale/titolare licenza di chi effettua il riversamento;
- Versamento imposta di soggiorno;
- Mese e anno di riferimento.

Il gestore dovrà conservare la ricevuta relativa alla documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune, in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e del suo integrale riversamento al Comune.

I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono quantificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica (Delibera Corte dei Conti n.19/2013).

L'agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 articolo 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione. A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all'anno precedente redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21). Il conto della gestione deve essere presentato in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore

(titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva. Non è ammesso l'invio del Conto della gestione tramite fax o posta elettronica, ad eccezione della PEC.

Art.9 - Controllo e accertamento dell'imposta

Il Comune effettua i controlli sulla corretta applicazione dell'imposta, sui versamenti, da parte dei contribuenti e sui relativi riversamenti all'Ente, da parte dei gestori delle strutture ricettive, nonché sulla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 8

Ai fini dell'attività dell'accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162,27 dicembre 2006 n.296

Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- a) Invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o a trasmettere atti e documenti;
- b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art.10- Sanzioni per il gestore

Le omissioni e/o le irregolarità commesse dai gestori, fatte salve le responsabilità di natura penale, sono soggette alle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis di lgs 18.08.2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 2, lettera f) del presente regolamento da parte del gestore delle strutture ricettive, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €300,00.

Per la violazione all'obbligo di informazioni di cui la lettera a) dell'art.7 del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 200,00.

Art.11 - Riscossione coattiva

Le somme dovute dall'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art.12 - Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici/00.

Art.13 - Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modifiche.

Art 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 15 Abrogazione delle norme previgenti

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento.